



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

ACCORDO SULLA PROPAGANDA ELETTORALE **REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016**

Il giorno 16 novembre 2016 alle ore 12.00 presso la Sala Profili della Prefettura di Napoli, sono presenti i rappresentanti dei partiti, movimenti, comitati promotori interessati alle prossime elezioni referendarie fissate per il 4 dicembre 2016.

La riunione è presieduta dal Viceprefetto Vicario dottor Demetrio Martino, sono presenti il Vice Prefetto d.ssa Giovanna Via, dirigente dell'Ufficio Elettorale, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, e del Comune di Napoli.

Sono presenti:

per la Prefettura di Napoli il Viceprefetto vicario dottor Demetrio Martino, il dirigente dell'ufficio elettorale Vice Prefetto dott.ssa Giovanna Via;

per la Questura Dott. Losco e Dott. Fusco

per il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli Capitano De Rosa

per il Comando Provinciale di Napoli Guardia di Finanza Ten. Antonino Emanuele Schifani

per il Comune di Napoli dott.ssa Caterina Cetrangolo

per la polizia municipale del Comune di Napoli Michele Mignone

Sono presenti, altresì, i delegati dei partiti e movimenti politici partecipanti alle consultazioni elettorali di cui all'allegato elenco presenze.

Oggetto della riunione è il raggiungimento di accordi volti ad assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale delle predette consultazioni in un clima di reciproco rispetto della libertà di propaganda e con la scrupolosa osservanza delle norme vigenti e consuetudini elettorali, tese a garantire pienamente la libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda senza turbare il normale svolgimento della vita cittadina alla luce anche degli accordi che in data odierna verranno concordati tra i presenti.

In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare e a far rispettare:

le norme della Costituzione in base alle quali *".....tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni mezzo di diffusione"* (art 17) nonché *"... di riunirsi pacificamente..."* (art 21).

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Vengono preliminarmente richiamate le norme che regolano la disciplina della propaganda elettorale: in particolare la legge 4 aprile 1956, n. 2012, come modificata ed integrata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, nonché le disposizioni penali di cui al capo IX del DPR n. 570/60 previste per chi arreca disturbo o turbativa durante lo svolgimento della propaganda elettorale e delle operazioni di voto e di scrutinio.

Si fa, altresì, rinvio a quanto già disciplinato in materia con la circolare prefettizia n. 29/REF 2016 del 10 ottobre 2016, integrata con la circolare n. 38/REF 2016 del 4 novembre 2016.

In particolare si ricorda che in aderenza alla normativa in materia da sabato 3 dicembre 2016 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di giornali murali e manifesti.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Inoltre nel giorno destinato alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di metri 200 dall'ingresso dei seggi elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 19 novembre 2016 sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i sondaggi dei risultati demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

In relazione ad eventuali richieste da parte di istituti demoscopici intese a rilevare, all'uscita dai seggi gli orientamenti di voto degli elettori ai fini di proiezione statistica, il Ministero dell'Interno ha previsto che tale attività non sia soggetta ad autorizzazioni particolari, ossia avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggio e non interferisca con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali

Come è noto dal 30° giorno antecedente la votazione (venerdì 4 novembre 2016) sono vietati : cortei anche motorizzati, le fiaccolate o le parate, i lanci di palloncini, la accensione di fuochi di artificio, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico e la propaganda luminosa mobile.

E' vietato dall'art. 6 della L. n. 2012 del 1956 il lancio o il getto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di volantini, che potrebbero essere distribuiti a mano.

E' vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti (stesso articolo).

E' vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile; deve pertanto ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale (stesso articolo).

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 19 della L. n. 515 del 1993, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura uguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Si ribadisce che dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 3 dicembre 2016 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2, della L. n. 212 del 1956) E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Alla luce della normativa vigente in materia viene previsto il quadro regolamentare generale nell'ambito del quale Sindaci e Commissari potranno promuovere apposite riunioni per gli ulteriori accordi complementari che localmente si rendessero necessari, nonché i presenti concordano sulle seguenti modalità di svolgimento della propaganda elettorale per il comune capoluogo.

1. I comizi in luogo pubblico – salvo particolari accordi in sede locale – potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 10,00 alle ore 22,30 compresa l'eventuale mezz'ora di musica; non potranno comunque terminare oltre le ore 24.00 di **venerdì 2 dicembre 2016**, giorno di chiusura della campagna elettorale. Come già evidenziato da **sabato 3 dicembre 2016**, in ossequio alla vigente normativa in materia e, da ultimo alla legge 4 febbraio 1985 n. 10, è vietato ogni comizio o riunione



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ed è ugualmente fatto divieto di affissione di nuovi manifesti di propaganda elettorale negli appositi spazi, così come per le emittenti radiotelevisive private è fatto divieto di diffondere propaganda elettorale.

Per quanto concerne i comizi nei comuni della provincia, i convenuti si impegnano a fare in modo che i rappresentanti dei rispettivi partiti, movimenti ne diano comunicazione, entro **le ore 12,00** del giorno precedente al comizio, al dirigente del Commissariato di P.S. competente per territorio, alla Questura ed ai competenti Comandi di Polizia Municipale, al fine di rendere possibile l'adozione di ogni idonea misura a tutela dell'ordine pubblico nell'ambito della programmazione delle varie iniziative.

In caso di concomitanza di richieste (contestuale presentazione) di piazze per lo svolgimento di comizi, i rappresentanti dei partiti o movimenti politici saranno convocati dal Commissariato interessato per raggiungere una intesa ed, in mancanza di accordo, si procederà ad un sorteggio. I citati rappresentanti, in considerazione della difficoltà di attuare deviazioni alla circolazione senza aggravare il traffico cittadino, si impegnano formalmente a porre in essere gli accorgimenti organizzativi che dovessero rendersi necessari affinché al momento dell'afflusso, durante il comizio ed al termine dello stesso, i partecipanti alla riunione non intralcino la circolazione. Inoltre i comizi non saranno tenuti nelle immediate adiacenze di case di cura nonché di scuole, limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica.

oooooooooooooooooooo

Per quanto concerne, invece, il comune di Napoli oltre alle suindicate disposizioni di carattere generale i presenti concordano:

2. Nessun comizio potrà tenersi nelle seguenti località del Comune di Napoli: piazza Trieste e Trento - Galleria Umberto - piazza Vittoria - via dei Mille - piazza Carolina - piazza Vanvitelli-piazza Fuga - piazza Medaglie d'Oro - via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga (cd Cavalli di Bronzo) - piazza del Gesù - piazza della Repubblica - largo Torretta e piazza Sannazaro, Rotonda Diaz.

3. In piazza del Plebiscito potrà essere tenuto un solo comizio al giorno.

In tale Piazza ciascun partito o movimento politico sarà autorizzato per un solo comizio nel corso della campagna elettorale. Le istanze per la prenotazione di piazza del Plebiscito dovranno pervenire al Sig. Questore - mediante consegna a mano alla DIGOS - entro le ore 19 del terzo giorno antecedente la data del comizio

Qualora giungessero più istanze di utilizzo da parte dei partiti o movimenti politici relative all'utilizzo di piazza del Plebiscito, nella medesima giornata, l'uso della piazza sarà consentito a chi risulterà aver presentato prima la comunicazione; qualora non sia possibile individuare chi abbia presentato per prima la richiesta, i rappresentanti dei partiti saranno convocati dal Sig. Questore per raggiungere una intesa al riguardo ed, in mancanza, si procederà ad un sorteggio.

I rappresentanti dei partiti e movimenti politici, in considerazione della difficoltà di attuare deviazioni della circolazione nelle importanti arterie che fiancheggiano piazza del Plebiscito, senza aggravare ulteriormente la situazione del traffico cittadino, si impegnano formalmente ad adottare necessari accorgimenti organizzativi, allo scopo di ottenere che i partecipanti alla riunione al momento dell'afflusso, durante il comizio ed al termine dello stesso, facciano in modo da non intralciare la circolazione. Non saranno installati microfoni per la diffusione del comizio in piazza Trieste e Trento. Essi potranno essere sistemati soltanto in piazza del Plebiscito.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

4. Per le altre località della città di Napoli dovrà essere data comunicazione non oltre le ore **12.00** del giorno precedente il comizio, ai Commissariati di Polizia sezionali ed anche al Comando di Polizia Municipale e ciò al fine di evitare concomitanze. I convenuti si impegnano a fare in modo che i rappresentanti locali dei vari partiti e movimenti politici stabiliscano opportune intese sul posto per fissare equamente gli orari dei vari comizi, nonché la disponibilità delle piazze e delle altre località, d'accordo con la Questura.

5. Si rappresenta che manifestazioni pubbliche ricadenti nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

CORTEI

6. I partiti o gruppi politici assumono l'impegno di evitare, durante il periodo della campagna elettorale, cortei, staffette ciclistiche o motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale. Accordi di carattere particolare potranno essere raggiunti in sede comunale per singole manifestazioni che i partiti si riservano di precisare.

ALTOPARLANTI

8. Non sarà fatto uso di altoparlanti presso le sedi dei partiti per trasmettere "giornali parlati" e comunicazioni in genere. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130, previa autorizzazione comunale, o prefettizia nel caso si svolga sul territorio di più comuni della medesima provincia, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610).

Tale forma di propaganda elettorale sarà consentita esclusivamente **dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00**, limitatamente al semplice annuncio dei comizi. Il volume degli altoparlanti dovrà essere opportunamente contenuto in modo da evitare disturbi alla quiete pubblica ed alla normale attività dei cittadini. La trasmissione di musiche in occasione dei comizi è consentita soltanto mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione e nella mezz'ora successiva alla conclusione, ma compresa nelle fasce orarie indicate.

AFFISSIONI

9. Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente determinate dalle Giunte Municipali dal 33° al 31° giorno antecedente quello di votazione, e cioè, da martedì 1 novembre a giovedì 3 novembre 2016, e poi assegnati ai partiti o gruppi politici, che partecipano alla competizione elettorale;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

10. Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del venerdì 2 dicembre 2016 precedente il voto: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 2012, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).

11. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni. Alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956).

12. E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art.4, Legge n. 130/1975).

13. Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti sarà intensificata la vigilanza da parte delle Polizie Municipali, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.

14. Parimenti, i presenti concordano sulla necessità che i Comuni provvedano, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite od in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico dell'esecutore materiale dell'affissione e del committente responsabile.

In proposito vengono richiamate le disposizioni di cui alla circolare prefettizia n. 33/REF del 19 ottobre 2016.

PROPAGANDA IN FORMA FISSA

15. Con riferimento a forme di propaganda elettorale diverse dai comizi, che prevedono l'installazione di gazebo, tavolini, banchetti ed attrezzature similari, per le quali è necessario richiedere ai competenti organi comunali l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, è ammesso l'utilizzo di gazebo e panchette di dimensioni massimo 3 m. x 3 m., per una tra le seguenti due fasce orarie 9 - 14; 15 -20;

L'utilizzo di postazioni fisse, cd. gazebo, e di banchetti a fini elettorali, pur in presenza di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, è consentito alle seguenti condizioni:

a) le predette strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche;

b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma, e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.

c) non potrà aver luogo in ciascun sito più di una iniziativa per fascia oraria antimeridiana o pomeridiana (per un totale di due giornalieri). In caso di coincidenza di richieste di gazebo in numero superiore a quello consentito si farà ricorso alla procedura di cui al punto 4) e pertanto i rappresentanti dei partiti e movimenti politici che abbiano già prodotto istanza in tal senso ai Comuni interessati si impegnano a rinnovarle alla luce del presente accordo.

Pertanto, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali,



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. Interpretando la ratio sottesa al divieto di cui all'art. 6 della L.212/56, le bandiere dei partiti e dei movimenti politici utilizzate in occasione dell'installazione dei gazebo non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Pertanto si conviene sul possibile utilizzo della bandiera e di un solo manifesto al fine esclusivo di identificazione del gazebo stesso.

Di tutte le richieste di installazione di postazioni fisse dovrà essere data comunicazione preventiva anche agli uffici di PS competenti.

Per la città di Napoli i titoli autorizzatori per l'occupazione di suolo pubblico dovranno essere richiesti al Servizio Polizia Amministrativa del Comune di Napoli; detto Servizio, per quanto riguarda i quartieri Vomero, Chiaia, San Ferdinando, Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, San Giuseppe e Porto, riconosce la possibilità di rilasciare detti titoli per un massimo di cinque piazze/strade, per ciascun quartiere, e nell'ambito di ogni piazza/strada per non più di una iniziativa per ciascuna fascia oraria antimeridiana o pomeridiana. In caso di coincidenza di gazebo in numero superiore a quello consentito sarà autorizzato chi risulterà aver presentato prima la richiesta.

Nel rispetto delle medesime fasce orarie potranno essere collocati, opportunamente distanziati, in via Scarlatti contemporaneamente fino a n. 3 gazebo; in via Luca Giordano contemporaneamente fino a n. 3 gazebo; in via Diaz zona pedonalizzata contemporaneamente fino a due gazebo; in Piazza Medaglie d'Oro contemporaneamente n. 4 gazebo, distribuiti secondo i punti cardinali; fino a n. 5 gazebo contemporanei e a debita distanza nella parte pedonalizzata di via Partenope – area pedonalizzata.

I firmatari del presente accordo s'impegnano a rispettare le prescrizioni al riguardo fornite anche per le vie brevi dalla Questura.

16. Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o movimenti politici presenti nella campagna elettorale sono escluse dall'applicabilità dell'art. 6 L. n. 212 /1956 solo nel caso in cui i comitati abbiano ottenuto l'autorizzazione alle affissioni di quotidiani o periodici nelle apposite bacheche o vetrine in un periodo antecedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Detti i comitati possono essere dotati esclusivamente di insegna indicante la sede medesima, con esclusione di manifesti di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente a ridosso di vetri o porte a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale. I manifesti di propaganda elettorale, infatti, possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi).

17. La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita solo in forma itinerante come propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione. Pertanto la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora.

ISTALLAZIONE TABELLONI

18. L'uso di installare in luogo pubblico tabelloni (anche con mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente temi di discussione elettorale è contrario alle disposizioni di legge in materia in quanto è da ravvisarsi una forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi; sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa venga svolta in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta in volta concessi dal Sindaco per lo svolgimento



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

di singole iniziative legate alla campagna elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

19. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi, cioè dal 28 settembre 2016, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica, e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Cogliendo l'occasione della presente riunione il dr Martino sensibilizza i presenti affinché nella nomina dei delegati di lista incaricati di assistere alle operazioni elettorali presso i seggi – che come è noto consente di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo elettorale – tengano conto dell'attività lavorativa svolta dai delegati, soprattutto di quelli impiegati nel trasporto pubblico locale, la cui assenza dal lavoro, nel passata a causato notevoli disagi all'utenza.

Al riguardo, pur nel rispetto della libera scelta nell'individuazione dei rappresentanti di lista, viene evidenziata la necessità di dover prioritariamente tutelare l'interesse pubblico della regolare funzionalità di particolari settori lavorativi, per cui si invitano i rappresentanti dei partiti, movimenti politici o liste partecipanti alla competizione elettorale a voler contemperare il diritto di rappresentanza con l'esigenza di garantire il funzionamento.

I rappresentanti dei partiti, movimenti politici o comitati promotori del referendum partecipanti alle consultazioni referendarie del 4 dicembre p.v., condividendo le finalità del documento sottoposto alla loro attenzione, si impegnano al pieno rispetto dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

- **Prefettura di Napoli:**

Viceprefetto vicario dottor Demetrio Martino *Demetrio Martino*

Dirigente Area II Bis d.ssa Giovanna Via *Giovanna Via*

- **Questura di Napoli: Dott. Losco, Dott. Fusco** *Losco - Fusco*

- **Comando Prov.le CC: Capitano De Rosa** *De Rosa*

- **Comando Prov.le Guardia di Finanza: Tenente Antonino Emanuele Schifani;** *Schifani*

- **Comune di Napoli: dott.ssa Caterina Cetrangolo** *Caterina Cetrangolo*

- **Polizia Municipale del Comune di Napoli: Michele Mignone** *Michele Mignone*

I Delegati dei partiti e movimenti politici e comitati promotori del referendum partecipanti alle consultazioni referendarie del 4 dicembre p.v., di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del presente accordo.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

**Vale quale accettazione del testo dell'Accordo sulla propaganda elettorale
Referendum del 4 dicembre 2016**

**Partecipante alla riunione
che sottoscrive l'Accordo**

**Delegato del Gruppo dei Senatori
promotori del Referendum**

Zanda Luigi

**Delegato del Gruppo dei Deputati
promotori del Referendum**

Rosato Ettore

Segretario Nazionale PLI

Morandi Giancarlo

**Delegato del Gruppo dei deputati
promotori del Referendum**

Giordano Antonio

Giordano Antonio

**Delegato del Gruppo dei Senatori
promotori del Referendum**

Frattasi Antonio

Frattasi Antonio

Delegato del PD

Segreteria Regionale della Campania

Persico Paolo

Persico Paolo

Presidente di Alternativa Libera – Possibile

Artini Massimo


Presidente Comitato Nazionale per il SI

Funiciello Antonio




Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Delegato della Lista L'Altra Europa con Tsipras
De Stefano Maurizio



Delegato del Gruppo politico Movimento 5 Stelle
Reppucci Paolo



Presidente Nazionale di Sinistra Italiana – SEL
Mussi Fabio

Segreteria Forza Italia
Russo Paolo



Segreteria Fratelli D'Italia
Bruno Maurizio

Segreteria Unione di Centro
Carlino Sergio
